REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/85 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1985

che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione dell'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio [2];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/80 [4], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 3 settembre 1984 al 22 marzo 1985; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che l'articolo 81, paragrafo 3, dell'atto d'adesione della Grecia prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di lino raccolti in questo Stato membro è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questo prodotto proveniente dai paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1984/1985 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 38,227 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1984/1985, l'aiuto per i semi di lino è diminuito di 0,055 ECU/100 kg per i semi raccolti in Grecia.

Articolo 3

Per la campagna 1984/1985 il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
[4] GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione

I. LINO TESSILE

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona I	1 411	1 659
Le regioni IJsselmeerpolders e Droogmakerijen Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi		
Zona II	1 128	1 360
1. Le regioni Droogmakerijen Zuid-Holland e Zuid-Westelijk Kleigebied nei Paesi Bassi		
2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke		
Zona III	865	1 057
1. Altre regioni dei Paesi Bassi		
2. Altre regioni del Belgio		
3. Le seguenti regioni francesi:		
— il dipartimento Nord		
— i circondari di Béthune, Lens, Calais, St Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais		
— i circondari di Saint-Quantin e di Vervins nel dipartimento Aisne		
— il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes		
Zona IV	757	992
Le seguenti regioni francesi:		
— i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise, di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais		
— il dipartimento Somme		
— i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise		
Zona V	830	948
Le seguenti zone francesi:		
— i circondari di Rethel, Sedan, Vouziers, nel dipartimento Ardennes		
— i circondari di Laon, Soissons, Château-Thierry nel dipartimento Aisne		
— il dipartimento Marne		
— il circondario di Senlis nel dipartimento Oise		
— i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe		
— i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne		
Zona VI	749	970
Altre regioni della Comunità		

II. LINO OLEAGINOSO

Zona I Le regioni Northern e South West del Regno Unito	2 283
Zona II Altre regioni del Regno Unito	1 834
Zona III La Francia e la Repubblica federale di Germania	1 741
Zona IV Altre regioni della Comunità	836